Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 giugno 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 212

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PASQUARELLA Carlo di Giuseppe e di Colella Maria Luigia da Solopaca (Benevento), classe 1919, sergente maggiore automobilista, partigiano combattente. — Arruolatosi, subito dopo l'armistizio, nella Divisione « Venezia » operante in Jugoslavia, dopo aver partecipato, tra il settembre e il novembre 1943, a combattimenti che costarono ai tedeschi perdite gravissime, raggiungeva con i superstiti della Divisione le formazioni della Divisione partigiana « Garibaldi ». Catturato in combattimento nell'aprile del 1944, e internato in un campo di concentramento, nell'agosto dello stesso anno ne evadeva, aggregandosi a reparti partigiani serbi con i quali operava fino alla liberazione della Serbia e passando successivamente in una formazione regolare dell'Esercito sovietico e infine in un battaglione motorizzato dell'Esercito bulgaro, dimostrando nel corso delle sue lunghe vicissitudini carattere fermo e deciso, maturità professionale, fede profonda nella causa della Giustizia e della Libertà. — Jugoslavia, 20 settembre 1943-18 gennaio 1945.

Decreto 2 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 213

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SORCE Pasquale di Vincenzo e di Bonfante Maria da Mussomeli (Caltanissetta), classe 1917, sergente maggiore fanteria, partigiano combattente. — Sottufficiale di eccezionali doti tecniche e professionali, combattente animoso ed entusiasta, assumeva, in difficili circostanze, il comando di un battaglione partigiano emergendo per i suoi alti requisiti di organizzatore e di comandante. Impegnato in aspri combattimenti dava continuo esempio di capacità, ardimento e sprezzo del pericolo e si distingueva particolarmente nelle azioni di Quarna (13 marzo 1945) e di Borgosesia (16 marzo 1945) durante le quali, dopo aver sostenuto per lunghe ore l'intenso fuoco nemico, sapeva condurre i suoi uomini al successo. — Val Sesia-Val Verbano, 17 luglio 1944-25 aprile 1945.

Decreto 2 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 214

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SPECOGNA Pasquale fu Antonio e di Manzini Luigia da Pulfero (Udine), classe 1921, sottotenente fanteria, partigiano combattente. — Ufficiale di sicura fede patriottica e di saldissima tempra, pronto ad affrontare ogni rischio ed ogni responsabilità, fu tra i primi organizzatori del movimento partigiano partecipando a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio e a fatti d'arme di maggiore importanza sia come gregario che come comandante di battaglione, e distinguendosi sempre per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo. Durante il periodo insurrezionale alla testa del suo battaglione costringeva alla resa una forte formazione alpina nemica, contribuendo efficacemente alla liberazione di Cividale Friuli. — Zona montana Meduna-Natisone, 5 ottobre 1943-5 maggio 1945.

(3497)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 417.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine d'Oropa, in Villaggio Lamarmora del comune di Biella (Vercelli).

N. 417 Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 10 novembre 1956, integrato con tre postille, di cui una senza data e due in data 16 gennaio 1957 e con dichiarazione del 21 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine d'Oropa, in Villaggio Lamarmora del comune di Biella (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 26. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 418.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in località Marina del comune di Pietrasanta (Lucca).

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 9 febbraio 1950, integrato con quattro postille del 10 settembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in località Marina del comune di Pietrasanta (Lucca) e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 419.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Battista, in frazione Bugiallo del comune di Sorico (Como) e di San Martino Vescovo, nel comune di Montemezzo (Como).

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 24 febbraio 1956, relativo all'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Battista, in frazione Bugiallo del comune di Sorico (Como) e di San Martino Vescovo, nel comune di Montemezzo (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 420.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Speranza, in Giuliano di Roma (Frosinone).

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Speranza, in Giuliano di Roma (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 421.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna del Mare, in località Milano Marittima del comune di Cervia (Ravenna).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna e Cervia in data 3 settembre 1955, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Mare, in località Milano Marittima del comune di Cervia (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della curazia autonoma della Natività della Beata Maria Vergine, in località Canale del comune di Pergine (Trento).

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il dedecreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° agosto 1956, integrato con postilla senza data, relativo alla elevazione a parrocchia della curazia autonoma della Natività della Beata Maria Vergine, in località Canale del comune di Pergine (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze e presso gli Uffici tecnici erariali, per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1956, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 118, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze e degli Uffici tecnici erariali per l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1957-58, è ancora necessaria l'opera di otto salariati temporanei per l'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze e di nove salariati temporanei per gli Uffici tecnici erariali;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del palazzo delle finanze è stabilito in numero di otto unità, nessuna delle quali classificabile alla 1ª categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli Uffici tecnici erariali resta stabilito in numero di nove unità.

La percentuale del numero massimo di tali salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati) è fissata al 22,23 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 139

(3734)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1957.

Iscrizione del porto di Acquamorta nel comune di Monte di Procida nella terza classe della seconda categoria dei porti nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che, la rada di Acquamorta in comune di Monte di Procida ha superato negli anni 1950, 1951 e 1952 le diecimila tonnellate annue di merci imbarcate e sbarcate, come risulta dai prospetti del Compartimento marittimo di Napoli, e che pertanto ha i requisiti necessari per la sua classificazione nella terza classe della seconda categoria dei porti nazionali;

Vista la relazione 24 gennaio 1955, con la quale l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli, disposti gli accertamenti opportuni, ha determinato, quali enti locali chiamati a contribuire alla spesa del porto di Acquamorta, la provincia di Napoli nella misura del 30% ed i comuni di Monte di Procida, Procida, Porto di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Serrara Fontana e Barano d'Ischia, nella misura complessiva del 30 %;

Visto l'elenco, controfirmato, degli enti interessati, con la quota di spesa a carico di ciascuno di essi, redatto dal suaccennato Ufficio del genio civile;

Considerato che i Comuni interessati hanno accettato la quota di reparto a loro carico, ad eccezione del comune di Ischia, al quale la Prefettura di Napoli con nota 18 novembre 1954, n. 52574, ha ribadito l'obbligatorietà della spesa e che il detto Comune non ha avanzato alcuna nuova opposizione;

Viste le deliberazioni 26 febbraio 1954, n. 20 e 21 gennaio 1955, n. 4, approvate dalla Commissione centrale per la finanza locale rispettivamente in data 14 aprile 1956 e 27 settembre 1956, con le quali il Consiglio provinciale di Napoli ha accettato la classificazione del porto di Acquamorta ed il relativo riparto della spesa;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il Consiglio superiore del commercio interno;

Decreta:

Il porto di Acquamorta nel comune di Monte di Procida è iscritto nella terza classe della seconda categoria dei porti nazionali, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, ed è approvato l'elenco controfirmato, degli enti locali interessati chiamati a contribuire nelle spese del porto in parola con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1957
Registro n. 19, foglio n. 360

PROVINCIA DI NAPOLI

MODULO N. 1

RADA DI ACQUAMORTA

Riparto delle quote di spese a carico dei Comuni interessati

COMUNI	QUOTA IN RAGIONE DEL PRINCIPALE DEI TRIBUTI DIRETTI				QUOTA IN RAGIONE DELLA POPOLAZIONE				QUOTA IN RAGIONE INVERSA DELLA DISTANZA							Somma delle colonne 5 - 9 - 16	Quota di concorso — terza parte della colonna 17
	Principale dei tributi diretti	Coefficiente moderatore	Prodotto delle colonne 2 e 3	Quota ridotta in millesimi	Numero degli abitanti	Coefficiente moderatore	Prodotto delle colonne 6 e 7	Quota ridotta in millesimi	Distanza in km. per la strada ordinaria più breve	Distanza per via ordinaria per tramvia a trazione meccanica — Effettiva	Distanza per via ordinaria per tramvia a trazione meccanica — Moltiplicata per 3	Distanza risultante dalla somma delle colonne 10 e 12 aumentata di km. 60	Ragione inversa	Prodotto della somma delle colonne 5 e 2 per la 14	Quota ridotta in millesimi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1) Monte di Procida .	1.301 —	1	1.301 —	0,10	8.943	1	8.943	201,53	1.800	—	5.400	67.200	10/672	3,00	150,68	352,31	117,43667 (1)
2) Procida, ...	1.598.759 —	1	1.598.759 —	120,82	9.369	1	9.369	211,13	6.000	—	18.000	84.000	1/84	3,95	198,39	530,34	176,78000 (1)
3) Porto d'Ischia . .	5.831.983 —	1	5.831.983 —	440,73	10.703	1	10.703	241,19	10.000	—	30.000	100.000	1/100	6,82	342,54	1.024,46	341,48667 (1)
4) Casamicciola . . .	2.730.164 —	1	2.730.164 —	206,32	4.366	1	4.366	98,39	14.000	—	42.000	116.000	1/116	2,63	132,09	436,80	145,60000 (1)
5) Lacco Ameno . . .	566.583 —	1	566.583 —	42,82	1.974	1	1.974	44,48	15.000	—	45.000	120.000	1/120	0,73	36,67	123,97	41,32333 (1)
6) Forio d'Ischia . .	2.090.742 —	1	2.090.742 —	158 —	6.537	1	6.537	147,31	21.000	—	63.000	144.000	1/144	2,12	106,48	411,79	137,26333 (1)
7) Serrara Fontana .	390.105 —	0,30	117.031,50	8,85	2.284	0,30	685	15,43	25.000	—	75.000	160.000	1/160	0,15	7,53	31,81	10,60333 (2)
8) Barano d'Ischia .	986.140 —	0,30	295.842 —	22,36	5.997	0,30	1.799	40,54	16.000	—	48.000	124.000	1/124	0,51	25,62	88,52	29,50667 (2)
	14.195.777 —	—	13.232.405,50	1.000 —	50.173	—	44.376	1.000 —	—	—	—	—	—	19,91	1.000 —	3.000 —	1.000.000
A carico della provincia di Napoli . .	—	—	—	1.000 —	—	—	—	1.000 —	—	—	—	—	—	—	1.000 —	3.000 —	1.000.000

(1) Secondo comma, articolo unico, del regio decreto 12 luglio 1912, n. 974.
(2) Terzo comma, articolo unico, del regio decreto 12 luglio 1912, n. 974.

Il Ministro per i lavori pubblici: ROMITA

(3630)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, approvato con decreto in data 6 gennaio 1939;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 7 marzo 1957, e del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta in data 11 marzo 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

Statuto della Cassa di risparmio di Imola

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Imola, fondata nel 1855 da una società anonima di privati azionisti e la cui istituzione fu approvata con rescritto Pontificio del 31 gennaio di quell'anno, ha la sua sede legale in Imola.

Partecipa alla Federazione regionale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria dell'Emilia e Romagna con sede in Bologna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

La Cassa ha la durata indefinita.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa

1) l'assemblea dei soci;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore generale.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di cento, nè minore di ottanta.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina a scrutinio segreto dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all'assemblea.

Il nuovo eletto dovrà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, versare l'importo dell'azione a vincolo sociale di L. 100 nonchè una tassa di ammissione di L. 200 la quale andrà in aumento del fondo erogazioni.

Il nuovo eletto non potrà intervenire alle assemblee se prima non abbia adempiuto a tali versamenti.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delegazione di un solo socio.

I soci non hanno diritti, nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina dei nuovi soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

e) sulla determinazione dell'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori a mente dell'art. 18 tenendo calcolo delle disposizioni vigenti in materia;

f) sulla retribuzione del Collegio sindacale tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 10.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione e potrà, di sua iniziativa, proporre modifiche che dovranno ottenere il voto favorevole del Consiglio di amministrazione prima di essere sottoposte all'approvazione della autorità governativa.

L'assemblea inoltre tratterà tutti gli oggetti stabiliti dal Consiglio di amministrazione nell'ordine del giorno.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione e sulla decadenza

dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza, sulla retribuzione del Collegio sindacale e sulla determinazione dell'importo delle medaglie di presenza agli amministratori.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto almeno trenta soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 12.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno trenta soci.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo a quella di prima convocazione.

Art. 13.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alla assemblea.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente fra i soci e firmerà i relativi processi verbali unitamente al presidente, al direttore generale, ai sindaci ed ai due soci scrutinatori nominati dall'assemblea.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Gli altri cinque consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 16.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, direttore generale, funzionari ed impiegati della Cassa.

Oltre alla incompatibilità di cui sopra, non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che appartengono come amministratori, sindaci o dipendenti di Istituti di credito aventi sedi o succursali nella zona di azione della Cassa.

E' fatta eccezione per gli Istituti dei quali la Cassa sia partecipante e per l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione, il quale proporrà all'assemblea la sostituzione di essi.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio non di nomina governativa durano in carica tre anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo ed uno nel terzo.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo, sino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni eventualmente istituite a termine dell'art. 19 n. 7 del presente statuto, nonchè per gli incarichi speciali che fossero loro affidati, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e ciò con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa. In particolare è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e del vice direttore generale e dei dirigenti;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sull'approvazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro;

6) sulla nomina, la promozione, il trattamento economico e di quiescenza del personale, il collocamento in pianta stabile, in aspettativa, il collocamento a riposo, le ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sulla formazione dei conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 61;

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

11) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge;

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) sulle operazioni di cui all'art. 51;

18) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa, nonchè sulla rinuncia a ipoteche e surroghe legali;

19) su qualsiasi transazione di qualunque importo;

20) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

21) sull'amministrazione del fondo per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto;

22) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri Organi aziendali minori in ordine alla erogazione del credito ed altre operazioni, servizi, e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio ed in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le delibere adottate dai detti organi, nei limiti dei poteri delegati, devono essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

23) in genere su tutti gli affari ed atti ordinari e straordinari di amministrazione che non siano riservati alle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta alla settimana ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 21.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Consiglio.

TITOLO V

Presidente

Art. 22.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede le assemblee dei soci, il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni.

Firma, insieme con il direttore generale, i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto, senza necessità di deliberazioni consiliari.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO VI

Collegio sindacale

Art. 23.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria dell'Emilia e Romagna.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente statuto, dall'art. 2399 del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni mese.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della assemblea dei soci.

Ai sindaci sarà corrisposto un compenso che sarà determinato dall'assemblea dei soci, tenute presenti le norme vigenti in materia oltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

TITOLO VII

Direttore generale e personale

Art. 24.

Il direttore generale assiste con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Esso interviene alle adunanze delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 19.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria e gli atti inerenti all'ordinaria amministrazione, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare alcune facoltà ed incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari od impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale stesso.

Art. 25.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e doveri del personale.

Art. 26.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio con le modalità previste al successivo art. 51 lett. *o*).

TITOLO VIII

Depositi

Art. 27.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

La Cassa riceve depositi:

1) a risparmio;
2) in conto corrente.

I depositi a risparmio sono delle seguenti categorie:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi.

Art. 29.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio;

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 30.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 31.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo, il quale porterà le indicazioni del depositante e del titolare, può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 32.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 33.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 34.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Art. 35.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 36.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 37.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai depositi in conto corrente ed in conto corrente di corrispondenza per i quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50.

Art. 38.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti per somme non eccedenti, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Le opposizioni ai rimborsi sui libretti nei casi in cui siano ammissibili, dovranno essere notificate alla Cassa a mezzo di ufficiale giudiziario.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 39.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei termini di preavviso previsti dalle norme generali che disciplinano la materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 40.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati secondo le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di assegnare premi nella categoria del piccolo risparmio speciale con l'osservanza delle vigenti norme in materia e con le modalità che risulteranno dagli appositi regolamenti.

Nessun depositante del piccolo risparmio speciale potrà possedere più di un libretto.

I limiti minimi e massimi dei depositi e dei prelevamenti saranno fissati dal regolamento.

Art. 41.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 42.

Quando risulti che i titolari di libretto di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere ad una delle categorie ammesse al beneficio dalle norme vigenti in materia, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati

Art. 43.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 44.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 45.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo.

Art. 46.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme generali che disciplinano la materia.

Buoni fruttiferi

Art. 47.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento ed alle condizioni e norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 48.

La Cassa accetta i depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo, su tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 49.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono quelli fissati dal Consiglio con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 50

La Cassa può aprire conti correnti di corrispondenza a privati e ad enti, tanto liberi che vincolati a tempo; tali conti potranno essere movimentati, oltrechè da depositi e da prelevamenti in contanti, anche da accreditamenti e da addebitamenti in dipendenza di operazioni compiute sia presso la Cassa sia presso terzi.

Detti conti correnti saranno regolati dalle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione a mezzo regolamento avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Valgono per tali depositi, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme relative ai depositi in conto corrente e alle altre categorie di depositi.

TITOLO IX

Impieghi

Art. 51.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli emessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni ordinari del Tesoro e di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti, assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in aperture di credito e in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, da obbligazioni chirografarie o da fidejussioni;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè in sconti delle delegazioni medesime;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni: la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito o di note di pegno emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in finanziamenti degli « ammassi » di derrate agricole o di altri prodotti, costituiti a norma delle leggi vigenti;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, subordinando tali eventuali depositi alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in sovvenzioni su pegno di cose mobili a mezzo dell'apposita sezione pegni esistente presso l'Istituto e ciò a norma delle disposizioni della legge che regolano il credito pignoratizio;

t) in prestiti di favore per la costruzione ed il risanamento di case rurali e popolari;

u) fino alla concorrenza del due per cento dei capitali amministrati:

1) in prestiti di favore agli operai per acquisto di utensili da lavoro;

2) in altre simili sovvenzioni a speciali condizioni di favore, che potessero in seguito essere sostituite od aggiunte alle su enunciate;

v) in ogni altra operazione che sia consentita dalle leggi vigenti sulle Casse di risparmio.

Art. 52.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli e le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili, non deve eccedere il cinque per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

La norma per la concessione delle sovvenzioni su pegno e il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, nonchè dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano la materia.

Art. 53.

Le aperture di credito e le cambiali devono essere munite di almeno due firme di notoria solvibilità

Eccezionalmente quando trattisi di nominativi, Ditte od Enti di indiscussa moralità e solvibilità, potranno essere consentiti sconti e sovvenzioni cambiarie ad una sola firma, aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dall'obbligazione chirografaria del correntista e nel limite massimo di due milioni per ciascun nominativo, ditta od ente.

La somma complessiva che può essere impiegata nelle operazioni di cui al comma precedente non deve superare il sei per cento dei capitali amministrati.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito o notificato alla Amministrazione debitrice.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle girate da Società o Ditte, quando gli effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci o prodotti effettuate contro pagamento parte in contanti e in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore della Società o Ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, potranno avere la durata massima di un anno.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere rinnovi previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, a meno che non sia assistito da garanzia reale, non potrà superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe che l'Istituto di emissione potrà a termini di legge, concedere caso per caso.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

Il Consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre, caso per caso, al nulla osta degli Organi di vigilanza, potrà stabilire una durata più lunga.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 54.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 55.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i dieci anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena, la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari e nei prestiti di cui alla lettera *t*) dell'art. 51, non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 56.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 57.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO X

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli sarà semplice.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 59.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 60.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) gestire Monti di credito su pegno ed effettuare operazioni di credito su pegno di oggetti preziosi e non preziosi;

c) assumere servizi reciproci di corrispondenza o di rappresentanza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o Aziende di credito e Istituti di previdenza;

d) assumere servizi di corrispondenza con primari nominativi, Ditte od Enti;

e) effettuare operazioni di incasso e pagamento per conto di terzi con le opportune garanzie;

f) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti d'imposte, tasse, tributi in genere, canoni etc.;

g) eseguire operazioni di cambio di valuta e divise estere secondo le disposizioni vigenti in materia;

h) rilasciare benestare all'importazione e all'esportazione secondo le disposizioni vigenti in materia e previa autorizzazione degli Organi competenti;

i) eseguire per conto terzi, previa copertura, operazioni di borsa ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori ed incassi e pagamenti contro effetti e documenti;

l) prestare fidejussioni, avalli e altre garanzie per conto terzi, sia in titoli di Stato che in contanti, per conto di nominativi di notoria solvibilità e serietà, previa assunzione di adeguate garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 53;

m) gestire ed amministrare patrimoni;

n) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

o) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

p) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

q) cedere i propri crediti;

r) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizioni di Organi superiori siano affidate e consentite alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto.

TITOLO XI

Bilancio ed utili annuali

Art. 61.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per deliberare sull'assegnazione degli utili netti d'esercizio.

Art. 62.

Gli utili netti di esercizio vanno assegnati nella misura di almeno sette decimi alla formazione ed all'aumento dei fondi di riserva (e del fondo comune di garanzia federale) ed i rimanenti decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Autorizzazione alla Banca di Casale e del Monferrato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca di Casale e del Monferrato, con sede in Casale Monferrato (Alessandria);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca di Casale e del Monferrato, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Valmacca, Ozzano Monferrato e Frassineto Po, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

(3605)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Modificazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952 e modificato con propri decreti 5 luglio 1952, 13 maggio 1955 e 4 maggio 1956;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 30 marzo 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I seguenti articoli dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, sono modificati come in appresso:

Art. 5. — Il capitale dell'Istituto è di L. 3.920.000.000 ed è formato da n. 78.400 quote di partecipazione di L. 50.000 cadauna.

(Invariato il resto).

Art. 11. — (Invariato);

b) alla nomina dei due vice presidenti, uno per ciascuna regione in cui opera l'Istituto, e dei dodici consiglieri di amministrazione;

(Invariato).

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione è composto di quindici membri: il presidente, due vice presidenti e dodici consiglieri.

(Invariato).

Art. 18. — (Invariato);

i) designare annualmente, qualora non sia stato nominato il condirettore generale di cui all'ultimo comma del presente articolo, un funzionario che sostituisca il direttore generale in caso di assenza o impedimento di esso;

(Invariato);

m) designare annualmente i funzionari od impiegati che abbinino la loro firma a quella del direttore generale od a quella del condirettore generale, quando sia stato nominato, o dei direttori delle dipendenze nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del presente statuto.

(Invariato).

E' in facoltà del Consiglio di nominare un condirettore generale scegliendolo tra i dirigenti dell'Istituto, con le mansioni di cui al successivo art. 25.

Il Consiglio fisserà gli emolumenti spettantigli.

Art. 25. — (ultimo comma).

Nel caso di nomina del condirettore generale, questi sostituirà a tutti gli effetti il direttore generale in

caso di assenza o impedimento; interverrà alle riunioni del Comitato centrale di sconto e del Consiglio di amministrazione; firmerà, congiuntamente al direttore o ad uno dei funzionari designati dal Consiglio, nei casi ove sia come sopra prevista la firma abbinata. Qualora non sia nominato il condirettore generale, il direttore generale verrà sostituito in caso di assenza o impedimento, a tutti gli effetti, da un funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione a' termini del precedente art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sponda del Lago di Como, sita nell'ambito del comune di Como.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 ottobre 1954, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda del Lago di Como, da piazza Matteotti al confine del comune di Blevio, sita nell'ambito del comune di Como;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Como;

Viste le opposizioni presentate contro la proposta di vincolo dai signori Clerici Luigi, Meloni Davide, Carla Walter, Scacchi Maria, Ponisio Giulio, Scacchi Carla, eredi di Emilio Castelli, eredi Comitti, Giorgina Battistini e Sofia Mondelli, Luigi Asti, Nene Asti Carpani, Giuseppe Carena Castiglioni, Emilio Walter, Ida Giobbia ved. Taroni, Catenazzi Marina, Capiaghi Carlo, Cornaggia Medici Castiglioni, Achille Ponisio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruire, ma impone soltanto l'obbligo di presentare al competente soprintendente, per preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta, ricca di toni pittorici suggestivi, con le attuali costruzioni miste ad alberature e giardini che dalla sponda del lago risalgono lungo il clivio del monte, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Como, delimitata dalla piazza Matteotti, via Torno, salita Quarcino, nuovo tracciato da via Stoppani, confini del comune di Blevio e dalla sponda del lago, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Como provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 giugno 1957

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 2/13 dell'adunanza del 28 ottobre 1954

(*Omissis*).

2) SPONDA DEL LAGO DI COMO A VILLA GENO.

Il presidente avv. Bianchini fa presente che vennero presentate delle memorie sottoscritte da abitanti nel quartiere di cui si discute per richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di sottoporre a vincolo la zona, ricca di toni pittorici veramente suggestivi, dato dalle abitazioni miste ad alberature e giardini che dalla sponda del lago risalgono lungo il clivio del monte.

La necessità di un vincolo paesistico della zona — prosegue l'oratore — è giustificata anche da una considerazione di interesse pubblico: quella cioè di garantire al singolo cittadino il divieto di costruzione di edifici eccessivamente alti che possano deturpare la vista panoramica.

Il vice presidente prof. Crema chiede quindi se da parte dei presenti vi sia opposizione da fare alla richiesta del vincolo.

Nessuno chiede la parola. Pertanto

LA COMMISSIONE

Considerate le bellezze panoramiche della zona rivierasca delimitata dalla piazza Matteotti, via Torno, salita Quarcino, nuovo tracciato da via Stoppani, confinante con il comune di Blevio e dalla sponda del lago, sia dalla vista di via Torno e via Stoppani verso il lago e la città, sia da quest'ultima e dalla riva occidentale del lago;

Riconosciuta la necessità di tutelare detta zona onde evitare che venga deturpata da una espansione edilizia indisciplinata;

Visto che la medesima presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voto unanime

Decide

di esprimere parere favorevole all'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per tutta la zona sopradescritta.

(*Omissis*).

(3650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 maggio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge Diez Salazar Quinones, Console generale del Perù a Genova, con giurisdizione sul territorio della Repubblica Italiana.

(3535)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giampietro Musci, nato ad Andria il 12 settembre 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia *rilasciatogli dalla Università di Messina*, in data 18 dicembre 1945, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(3698)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Lecco (Como).

Con decreto interministeriale n. 18724.2, in data 22 maggio 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Lecco (Como).

(3692)

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Positano (Salerno).

Con decreto interministeriale n. 18774.2 in data 22 maggio 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Positano (Salerno).

(3693)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro tra reduci della prigionia, con sede in Montecatini Terme, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1957, la Società cooperativa di lavoro tra reduci della prigionia, con sede in Montecatini Terme, costituita con atto del notaio dott. Cleto Quirici, il 18 febbraio 1946, è stata *sciolta ad ogni effetto di legge*, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Luigi Binazzi.

(3720)

Scioglimento di settantuno società cooperative di varie Provincie, senza nomina dei liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1957, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edile « Sant'Andrea », con sede in Concesio V. T. (Brescia), costituita con atto in data 6 settembre 1949, per notaio dott. Vincenzo Cotinelli;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile A.C.L.I. San Giuseppe », con sede in Rossano (Cosenza), costituita con atto in data 31 dicembre 1950, per notaio dott. Pietro Labonia;

3) Società cooperativa edilizia « Fides », con sede in Padova, costituita con atto in data 18 dicembre 1953, per notaio dott. Nalin Antonio;

4) Società cooperativa « Boattieri di Anguillara Sabazia », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita con atto in data 21 marzo 1945, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

5) Società cooperativa agricola « C.I.Z.I.A. », per incremento zootecnico e l'industrializzazione agricola, con sede in Roma, costituita con atto in data 23 gennaio 1945, per notaio dott. Floriano Rosa;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Filo e piombo », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 gennaio 1945, per notaio dott. N. Varcasia;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Piala », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 marzo 1945, per notaio dott. N. Varcasia;

8) Società cooperativa agricola « Del Nord », con sede in Porto Pozzo in Santa Teresa di Gallura (Sassari), costituita con atto in data 8 aprile 1952, per notaio dott. Mario Altea;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile legnanese » di Legnago (Verona), costituita con atto in data 16 luglio 1948, per notaio dott. Cersosimo Giuseppe,

10) Società cooperativa fra gli operai braccianti, muratori, scarpellini, falegnami, fabbri e vetturali, con sede in Stia (Arezzo), costituita con atto in data 11 luglio 1920, per notaio dott. Beni;

11) Società cooperativa di lavoro « C.E.L.E.S.A. », con sede in Ascoli Piceno, costituita con atto in data 4 giugno 1949, per notaio dott. Antonio Feriozzi;

12) Società cooperativa edile stradale Appignanese (C.E.S.A.), con sede in Appignano del Tronto (Ascoli), costituita con atto in data 26 agosto 1950, per notaio dott. Antonio Feriozzi;

13) Società Cooperativa Ricostruzione Ascoli « S.C.R.A. » con sede in Ascoli Piceno, costituita con atto in data 6 febbraio 1946, per notaio dott. Antonio Feriozzi;

14) Società cooperativa « Piccola pesca », con sede in Cupramarittima (Ascoli), costituita con atto in data 8 ottobre 1953, per notaio dott. Giuseppe Carrioli;

15) Società cooperativa di consumo e agricola di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 14 marzo 1949, per notaio dott. Svampa Paolo;

16) Società cooperativa « Fra operai muratori ed affini », con sede in Polignano (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 10 ottobre 1945, per notaio dott. Sari Alessandro;

17) Società cooperativa di trasporto « Il Reduce », con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 23 giugno 1947, per notaio dott. Filippo De Minicis;

18) Società cooperativa « Montottonese », con sede in Montottone (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 19 marzo 1947, per notaio dott. Filippo De Minicis;

19) Società cooperativa di lavoro « Muratori di Montedinovo », con sede in Montedinovo (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 16 settembre 1945, per notaio dott. Silvino Neroni;

20) Società « Cooperativa Edile Stradale e Affini Montelparese C.E.S.A.M. », con sede in Montelparo (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 30 novembre 1949, per notaio dott. Enrico Guerrieri Paleotti;

21) Società cooperativa « Nazzareno Perotti », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 1° dicembre 1949, per notaio dott. Aroldo Danielli;

22) Società cooperativa di lavoro « Adriatica impianti ricostruzioni elettriche », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 8 dicembre 1944, per notaio dott. Danielli;

23) Società cooperativa « Reduci Impianti Costruzioni Elettromeccaniche C.I.R.C.E. », con sede in Porto San Giorgio

(Ascoli Piceno), costituita con atto in data 22 gennaio 1947, per notaio dott. Aroldo Danielli;

24) Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 2 novembre 1949, per notaio dott. Aroldo Danielli;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tra i soci delle A.C.L.I. » di Livergnano (Bologna), costituita con atto in data 18 aprile 1949, per notaio dott. Aldo Vico;

26) Società cooperativa di consumo « La Sociale », con sede in Santadi (Cagliari), costituita con atto in data 29 giugno 1949, per notaio dott. Antonio Lio;

27) Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Sardara (Cagliari), costituita con atto in data 5 agosto 1945, per notaio dott. Pau Luigi;

28) Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo, di Campotto di Argenta (Ferrara), costituita con atto in data 24 ottobre 1945, per notaio dott. Guglielmo Giacomelli;

29) Società cooperativa edile « Sant'Anna », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 22 giugno 1954, per notaio dott. Luigi Risso;

30) Società cooperativa di consumo « L'Economica », con sede in Firenze, costituita con atto in data 6 giugno 1951, per notaio dott. Enrico Sandrini;

31) Società cooperativa edilizia « Urbania Serena », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 26 maggio 1948, per notaio dott. Giuseppe Bigliardi;

32) Società cooperativa edilizia « Porta Rocca », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 26 marzo 1949, per notaio dott. Giuseppe Bigliardi;

33) Società cooperativa edilizia « Belvedere », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia), costituita con atto in data 31 gennaio 1950, per notaio dott. Angelo Vinzoni;

34) Società cooperativa edilizia « Costruzione alloggi S.A.C.E. », con sede in Specchia (Lecce), costituita con atto in data 31 marzo 1948, per notaio dott. Donato Coluccia;

35) Società cooperativa « Società Agricoltori Bozzolesi S.A.B. », con sede in Bozzolo, costituita con atto in data 26 settembre 1946, per notaio dott. Giuseppe Nicolini;

36) Società cooperativa « C.A.T.E.M. » Trasporto Espresso Merci, con sede in Bozzolo Mantova, costituita con atto in data 14 settembre 1947, per notaio dott. Antonioli Gianfranco;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Industriale Meccanica C.I.M. », con sede in Bozzolo (Mantova), costituita con atto in data 14 settembre 1947, per notaio dottor Antonioli Gianfranco;

38) Società cooperativa « Edile terrazzieri e reduci », con sede in Bozzolo (Mantova), costituita con atto in data 14 luglio 1946, per notaio dott. Antonioli Gianfranco;

39) Società cooperativa autotrasporti « Nuova Italia », con sede in Pegognaga (Mantova), costituita con atto in data 18 giugno 1945, per notaio dott. Cesarino Sissa;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro tra reduci e partigiani, con sede in Suzzara (Mantova), costituita con atto in data 20 aprile 1946, per notaio dott. Alberto Togliani;

41) Società cooperativa « Autotrasporti villimpentese », con sede in Villimpenta (Mantova), costituita con atto in data 29 giugno 1945, per notaio dott. Alessandro Finadri;

42) Società cooperativa di consumo di Coscogno di Pavullo, con sede in Coscogno di Pavullo (Modena), costituita con atto in data 6 luglio 1945, per notaio dott. Cesare Jacoli;

43) Società cooperativa di consumo di Crocette di Pavullo (Modena), costituita con atto in data 29 luglio 1945, per notaio dott. Cesare Jacoli;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alto Frignano », con sede in Fiumalbo (Modena), costituita con atto in data 6 aprile 1950, per notaio dott. Ennio Giannotti;

45) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Filighera (Pavia), costituita con atto in data 14 aprile 1953, per notaio dott. Cesare Rognoni;

46) Società cooperativa edilizia « Impiegati aziende servizi municipalizzati », con sede in Pavia, costituita con atto in data 11 febbraio 1955, per notaio dott. Ernesto Gallotti;

47) Società cooperativa autotrasporti « Ravetta », con sede in Rea Po (Pavia), costituita con atto in data 4 agosto 1945, per notaio dott. Vittorio Corbellini;

48) Società cooperativa edilizia « Domus Iriensis », con sede in Voghera (Pavia), costituita con atto in data 29 marzo 1954, per notaio dott. Cesare Lorenzo Garrone;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Rivincita », con sede in Napoli, costituita con atto in data 16 febbraio 1946, per notaio dott. Antonio Triola;

50) Società cooperativa edilizia « La Riunita », con sede in Voghera (Pavia), costituita con atto in data 27 giugno 1949, per notaio dott. Vincenzo Rognoni;

51) Società cooperativa di consumo « Diego Carradori », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita con atto in data 22 ottobre 1944, per notaio dott. Floriano Rosa;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ricostruttrice », con sede in Ariccia (Roma), costituita con atto in data 13 agosto 1948, per notaio dott. Cestio Imperi;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ars », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 marzo 1947, per notaio dott. Riccardo Pongelli;

54) Società cooperativa edilizia « Artisti di Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 novembre 1951, per notaio dott. Pietro Pomar;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Asmara », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 ottobre 1946, per notaio dott. Francesco Ruggiero;

56) Società cooperativa edilizia « Case economiche Casalbertone », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° ottobre 1948, per notaio dott. Francesco Pocaterra;

57) Società cooperativa di consumo « Pirelli », con sede in Tivoli (Roma), costituita con atto in data 3 gennaio 1945, per notaio dott. Ignazio De Angelis;

58) Società cooperativa di consumo « Sant'Andrea Apostolo », con sede in Amalfi (Napoli), costituita con atto in data 8 marzo 1944, per notaio dott. Michele Fiorentino;

59) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fiaccola », con sede in Angri (Salerno), costituita con atto in data 8 giugno 1951, per notaio dott. Giovanni Atorino;

60) Società cooperativa « Edilizia dipendenti Camera di commercio », con sede in Siena, costituita con atto in data 7 agosto 1950, per notaio dott. Massimiliano Maucci;

61) Società cooperativa lavori ferroviari e stradali « Montebellunese », con sede in Montebelluna (Belluno), costituita con atto in data 21 aprile 1950, per notaio dott. Manlio Malabotta;

62) Società cooperativa edilizia « Casa del popolo » di Gherghenzano, con sede in Gherghenzano di San Giorgio di Piano (Bologna), costituita con atto in data 22 dicembre 1952, per notaio dott. Secondo Barisone;

63) Società cooperativa per l'incremento avicolo di Vittorio Veneto « S.C.I.A. », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita con atto in data 18 febbraio 1942, per notaio dott. Pietro Filiputti;

64) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea », con sede in Saronno (Varese), costituita con atto in data 29 giugno 1948, per notaio dott. Raffaello Meneghini;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cellere », con sede in Tradate (Varese), costituita con atto in data 6 giugno 1954, per notaio dott. Giani Giuseppe;

66) Società cooperativa edilizia « Edificatrice San Pietro », con sede in Varese, costituita con atto in data 10 marzo 1951, per notaio dott. Filippo Zafferri;

67) Società cooperativa edilizia « Sette laghi », con sede in Varese, costituita con atto in data 12 ottobre 1949, per notaio dott. Filippo Zafferri;

68) Società cooperativa mista « Serenità », con sede in Rocca Santo Stefano (Roma), costituita con atto in data 25 luglio 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Sindacale cavatufi », con sede in Matera, costituita con atto in data 5 gennaio 1951, per notaio dott. Luigi Palese;

70) Società cooperativa edilizia « Nostra Domus », con sede in Sulmona, costituita con atto in data 3 gennaio 1955, per notaio dott. Francesco Pettinelli;

71) Società cooperativa di pesca fra gente di mare « Reducimare », con sede in Cagliari, costituita con atto in data 27 maggio 1946, per notaio dott. Luigi Sulis.

(3479)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 maggio 1957 « Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 144, in data 8 giugno 1957, pag. 2154, all'articolo unico, tra i membri « rappresentanti dei lavoratori » in luogo di « Quarchiani Renato » leggasi « Quarchioni Rodolfo ».

(3714)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Canale, località Caricatore, in comune di Gussago (Brescia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 6 dicembre 1956, n. 569, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Canale, località Caricatore, in comune di Gussago (Brescia) segnata nel catasto dello stesso Comune, della superficie di mq. 330, ed indicata in tinta gialla nella planimetria 12 marzo 1956, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3696)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale 6 maggio 1957, n. 3011/915, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 1957 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 220) è stato determinato in L. 121.919 (lire centoventunomilanovecentodiciannove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Castelvolturno (Caserta) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1689 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta SALZANO Mauro fu Eduardo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 120.000 (lire centoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3689)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo), di complessivi ettari 82.34.96, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3792 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta SOCIETA' PADANIA PER L'INDUSTRIA AGRICOLA NELLA VALLE DEL PO, con sede in Venezia e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L. 12.996.612,30 (lire dodicimilioninovecentonovantaseimilaseicentododici e cent. 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (Rovigo), di complessivi ettari 253.42.23, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4332 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) nei confronti della ditta SULLAM Angelo fu Benedetto e SULLAM Renzo di Angelo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in L. 58.530.186,25 (lire cinquantottomilionicinquecentotrentamilacentottantasei e cent. 25), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 gennaio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3680)

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale n. 3010/914 in data 6 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 1957 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 218), è stata determinata in via definitiva in L. 318.387 (lire trecentodiciottomilatrecentottantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pontecagnano Faia (Salerno), della superficie di ettari 1.07.96 nei confronti della ditta BRACALE Stefano fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n. 1647, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3970 (lire tremilanovecentosettanta) che non vengono corrisposti perchè d'importo inferiore a L. 5000.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 315.000 (lire trecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 84 del 1° aprile 1957.

(3682)

Con decreti Ministeriali in data 3 aprile 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 e n. 46 rispettivamente del 13 e del 19 febbraio 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità in data 3-4-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro Agric. N.	Registro Agric. Foglio	Ammontare indennità (arrotondato) Lire	Ammontare interessi (arrotondato) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	DE FONSECA-PIMENTEL Clemente fu Guglielmo	Roma	163.07.60	2750	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53	2818/722	15- 5-57	11	50	20.205.000	3.485.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	LEANDRI Leandro fu Francesco	Tuscania	105.32.15	4232	28-12-52	19 s. o. 5	24- 1-53	2819/723	15- 5-57	11	51	10.560.000	1.775.000	Id.	Id.
3	GROTTANELLI Franco fu Ruggero	Roccastrada	52.36.94	2889	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	2820/724	15- 5-57	11	52	4.345.000	725.000	Id.	Id.
4	GROTTANELLI Franco fu Ruggero	Roccastrada	43.66.00	4356	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	2821/725	15- 5-57	11	53	2.255.000	375.000	Id.	Id.
5	OLIVIERI Luigi fu Sante	Civitavecchia	1.38.40	1766	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	2822/726	15- 5-57	11	54	175.000	35.000	Id.	Id.
6	OLIVIERI Luigi fu Sante	Civitavecchia	1.03.90	3565	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	2823/727	15- 5-57	11	55	85.000	10.000	Id.	Id.
7	PAOLOCCI Agostino fu Manfredi e PAOLOCCI Marcello di Agostino	Formello	10.88.46	1941	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	2824/728	15- 5-57	11	56	1.255.000	245.000	Id.	Id.
8	PAOLOCCI Agostino fu Manfredi e PAOLOCCI Marcello di Agostino	Formello	5.44.23	3531	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	2825/729	15- 5-57	11	57	625.000	100.000	Id.	Id.
9	POMETTI Virginia fu Alfredo, maritata MORI	Roccastrada	43.66.01	1945	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	2826/730	15- 5-57	11	58	7.405.000	1.460.000	Id.	Id.
10	ROSSI Luigi fu Silvio	Campagnatico	300.00-00	1199	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	2827/731	15- 5-57	11	59	25.325.000	5.360.000	Id.	Id.
11	SILI Pio ed Elisa fu Bernardino	Roma	106.29.90	4105	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	2828/732	15- 5-57	11	60	11.985.000	1.960.000	Id.	Id.
12	SOCIETA' AGRICOLA GROSSETANA	Campagnatico	84.85.38	4107	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	2829/733	15- 5-57	11	61	5.185.000	855.000	Id.	Id.
13	SOCIETA' ITALIANA AGRICOLA (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma	Grosseto	25.43.50	3551	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	2830/734	15- 5-57	11	62	3.660.000	380.000	Id.	Id.
14	SOCIETA' ITALIANA AGRICOLA (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma	Grosseto	42.16.07	4393	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2831/735	15- 5-57	11	63	5.285.000	550.000	Id.	Id.
15	VALERI Lea fu Carlo, vedova PAPAROZZI	Roma	10.64.80	859	27- 5-52	163 s. o.	16-17-52	2832/736	15- 5-57	11	64	2.785.000	610.000	Id.	Id.
16	VALLE Paride fu Benedetto (eredi)	Scansano	25.58.13	3593	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	2833/737	15- 5-57	11	65	1.275.000	245.000	Id.	Id.
17	SOCIETA' ITALIANA AGRICOLA (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma	Grosseto	47.15.93	2915	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	2834/738	15- 5-57	11	49	6.620.000	685.000	Id.	Id.

Roma, addì 22 maggio 1957

Visto, p. *il Ministro*. BOTTALICO

(3392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 maggio 1957, n. 130, alla pagina 1951, in corrispondenza del n. 1 d'ordine, relativo alla ditta PIERCY Vera Norina fu Beniamino in MAMELI; in luogo di: «Decreto Presidenziale 28 dicembre 1957, n. 4152» leggasi: «Decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4157».

(3699)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 9 aprile 1957 registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1957 registro n. 21 Esercito, foglio n. 350

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (622) Bollettino ufficiale 1956, disp. 23, pag. 2568. — Aita Enrico di Nicolò Arrigo e fu Marpillero Pia, da Tolmezzo (Udine), classe 1918, sottotenente fanteria (a) complemento, comando divisione alpina «Julia». La classe di leva ed il corpo di appartenenza vengono così rettificati: classe 1908, sottotenente artiglieria alpina.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1678. — Bassetti Gino di Antonio, da Torreano (Udine), classe 1919, alpino, 8° alpini, battaglione «Gemona». La classe di leva viene così rettificata: 1922. Inoltre la maternità è: Marcolin Lucia.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1678. — Biancolin Giuseppe di Antonio, da Chions (Udine), classe 1912, distretto Sacile, alpino, 8° alpini, battaglione «Gemona». La classe di leva viene così rettificata: 1922.

Decreto 15 novembre 1948 (220) Bollettino ufficiale 1949, disp. 4, pag. 588. — Brumati Renzo di Eugenio e di Matiuzzi Giuseppina, da Cervignano d'Adda (Milano), classe 1908, tenente complemento, 207° autoreparto. La maternità ed il luogo di nascita vengono così rettificati: maternità Mattiussi, luogo di nascita Cervignano del Friuli (Udine).

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (611) Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1885. — Brumati Renzo di Eugenio e di Matiuzzi Giuseppina, da Cervignano (Gorizia), classe 1908, capitano commissariato complemento, 3ª divisione alpina «Julia». Rettifica: Brumati Renzo di Eugenio e di Mattiussi Giuseppina, da Cervignano del Friuli, classe 1908, capitano complemento, 207° autoreparto misto 3ª divisione alpina «Julia».

Decreto Presidenziale 1° dicembre 1952 (477) Bollettino ufficiale 1953, disp. 4, pag. 434. — Carnevali Stefano di Michele, da Breda di Piave (Treviso), classe 1921, sergente, LI battaglione genio. Rettifica: Carnevali Stefano di Quinto, nato a Bagnolo S. Vito il 25 agosto 1920 (Mantova), LI battaglione genio, 161ª compagnia speciale artieri.

Regio decreto 1° luglio 1937, Bollettino ufficiale 1937, disp. 66, pag. 5192. — Ceccatelli Luigi di Filippo e di Clorinda Pona, da Genova, tenente 84° reggimento fanteria. La maternità e la località di nascita vengono così rettificati: Clorinda Pina, nato a Firenze il 5 luglio 1909.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1677. — Cernoia Santino di Angelo, da Pulfero (Udine), classe 1902, alpino, 8° alpini, battaglione «Gemona». La classe di leva viene così rettificata: 1922.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (557) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1394. — Correa Giovanni, sottotenente fanteria complemento, 157° fanteria «Cirene». Rettifica: Carrea Giovanni Battista di Paolo e di Dellachà Domenica da Gavi Ligure (Alessandria), classe 1915, ecc.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (563) Bollettino ufficiale 1954, disp. 50, pag. 4581. — Curatola Michele di Carlo Luigi e di Romeo Matilde, da Taurianova (Reggio Calabria), classe 1917, sottotenente fanteria, 89° fanteria «Cosseria». La maternità viene così rettificata: Romeo Marina Emma.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1677. — Cudis Aurelio fu Luigi, da Faedis (Udine), classe 1914, alpino, 8° alpini, battaglione «Gemona». Il cognome viene così rettificato: Cudiz. Inoltre la maternità è: Sgiarovello Maria.

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1953 (484) Bollettino ufficiale 1953, disp. 15, pag. 1554. — D'Ascienzio Lino, classe 1910, distretto Napoli, sottotenente complemento, 102° battaglione coloniale (*alla memoria*). Rettifica: D'Ascenzo Gino di Giuseppe e di Navarra Oliva, nato a Roma il 25 novembre 1910.

Decreto Presidenziale 30 agosto 1952 (445) Bollettino ufficiale 1952, disp. 44, pag. 4452. — Deluna Giuseppe di Francesco e di Cucuddu Anna Maria, da Sagamà-Suni (Nuoro), classe 1913, carrista, 132° carristi «Ariete» (*alla memoria*). Rettifica: Deluni Giuseppe di Francesco e di Cugudda Anna Maria, da Sorgono (Nuoro), classe 1915, ecc.

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1953 (494) Bollettino ufficiale 1953, disp 11, pag. 1024. — Donetti Primo di Emilio e di Mantovani Giovanna, da San Severo (Foggia), classe 1921, sergente, 121° artiglieria «Ravenna». La classe di leva e la località di nascita vengono così rettificati: classe 1913, nato ad Alseno (Piacenza).

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (607) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1658. — Dregogna Pietro di Giovanni, classe 1921, sottotenente, 1° alpini (*alla memoria*). Rettifica: Dregogna Pietro di Giovanni e di Dregogna Luigia, da Stregna (Udine).

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1953 (493) Bollettino ufficiale 1953, disp. 15, pag. 1589. — Fenotti Pasquale di Antonio e di Paracchini Lucia, da Stigliano (Taranto), classe 1913, caporal maggiore, 31° fanteria «Siena». Rettifica: Fenotti Pasquale di Antonio Gottardo e di Paracchini Lucia Teresa, nato a Nave (Brescia), classe 1919.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, Bollettino ufficiale 1917, disp. 31, pag. 2622. — Lo Savio Raffaele, da Massafra (Lecce), sergente reggimento fanteria, n. 1920 matricola. Rettifica: Losavio Arcangelo Raffaele di Lorenzo e di Maria Scala Palaga, classe 1896, da Massafra (Taranto).

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (607) Bollettino ufficiale 1956, disp 16, pag. 1661. — Marin Florindo di Antonio e di De Prato Mariapini Maddalena, da Liaria di Ovaro (Udine), classe 1922, alpino, battaglione «Tolmezzo». Rettifica: Marin Florindo di Antonio e di De Prato Maria Maddalena, classe 1922, da Liariis di Ovaro (Udine), ecc

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (607) Bollettino ufficiale 1956. disp 16, pag. 1661 — Nardi Antonio di Mansueto, da S. Biagio di Callalta (Treviso), classe 1915, caporale. III battaglione misto genio della divisione «Julia». Rettifica: Nardi Antonio di Masueto e di Donadel Amabile, nato a Pieve di Soligo (Treviso), il 18 agosto 1916

Decreto 31 gennaio 1947 (161) Bollettino ufficiale 1947, disp. 12 pag 1086. — Paoletti Attilio di Giovanni e di Sartor Lucia, da Cesio Maggiore (Belluno), aviere scelto, Ministero guerra S.M.E. Rettifica: Pauletti Attilio di Giovanni Vittore e di Sartor Lucia, da Cesiomaggiore (Belluno), classe 1921, ecc.

Regio decreto 2 ottobre 1942 Bollettino ufficiale 1942, disp. 125, pag. 10130. — Pellegrini Francesco di Donato e di Antoni Anna da Pretoro Chieti, alpino, 9° reggimento alpini. Rettifica: Pellegrini Francesco Saverio di Donato e di De Antoniis Anna Maria, classe 1918, ecc.

Decreto Presidenziale 4 febbraio 1955 (595) Bollettino ufficiale 1955, disp 10, pag. 1239. — Pellegrini Francesco di Donato e di De Atoni Anna, da Preturo L'Aquila, classe 1919, caporal maggiore, 9° alpini, battaglione «L'Aquila». Rettifica: Pellegrini Francesco Saverio di Donato e di De Antoniis Anna Maria, classe 1918, da Pretoro (Chieti).

Decreto 29 luglio 1949 (285) Bollettino ufficiale 1949, disp. 17, pag. 3009. — Piccini Giovanni di Felice e di Polenta Rosa, da Pontremoli (Apuania), classe 1920, caporale, sezione artiglieria Egeo (*alla memoria*). Rettifica: Piccini Giovanni di Felice Corrado e di Polenta Rosa, nato a Carrara il 14 dicembre 1918, ecc.

Decreto Presidenziale 11 aprile 1951 (412) Bollettino ufficiale 1951, disp. 20, pag 2737. — Pinna Alberto, sottotenente complemento, raggruppamento bersaglieri motorizzato. Rettifica: Pina Alberto fu Claudio e di Zerbi Maria, nato a Milano il 17 febbraio 1914, ecc

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1681. — Ponzini Emilio di Giovanni e di Ferrari Angela, da Bedonia (Parma), classe 1921, alpino, 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». L'anno di nascita viene così rettificato: 1919.

Regio decreto 17 luglio 1942 Bollettino ufficiale 1942, disp. 103, pag. 8181. Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1790. Decreto 15 aprile 1947, Bollettino ufficiale 1947, disp. 18, pag. 1729. Decreto 15 febbraio 1949 (256) Bollettino ufficiale 1949, disp. 6, pag. 989. — Ragnini Giuseppe fu Romolo e di Rossi Antonietta, da Milano, classe 1898, maggiore s.p.e., 27° fanteria. La classe di leva viene così rettificata: 1896.

Decreto Presidenziale 7 dicembre 1951 (424) Bollettino ufficiale 1952, disp. 5, pag. 612. — Rittonori Paolino di Paolino e fu Battistelli Vittoria, da Annone Veneto (Venezia), classe 1915, sergente, 151° fanteria « Sassari ». La maternità ed il luogo di nascita vengono così rettificati: Battistel Vittoria, nato a Salgareda (Treviso).

Decreto 1° dicembre 1952 (477) Bollettino ufficiale 1953, disp. 4, pag. 456. — Rivola Giuseppe di Ferruccio, da Riolo dei Bagni (Ravenna), sergente, 25° fanteria « Pavia ». Rettifica Rivola Remo di Gildo e di Zotti Angela, nato a Riolo Bagni (Ravenna), classe 1918, ecc.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1681. — Squerio Lucio di Crispiniano e di Squeri Anna, da Bedonia (Parma), classe 1919, alpino, 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». Il cognome e la classe di leva vengono così rettificati: Squeri, classe 1920.

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (629) Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1910. — Tommasini Sergio fu Marco e di Soja Giuseppina, da Pordenone (Udine), classe 1916, distretto Belluno, sergente maggiore, quartier generale della divisione « Julia ». Il cognome viene così rettificato: Tomasini.

Decreto 23 gennaio 1952 (436) Bollettino ufficiale 1952, disp. 7, pag. 932. — Trabusti Ego, sergente 5° bersaglieri. Rettifica: Trambusti Ego di Alberto e di Ciamei Annunziata, nato ad Ascoli Satriano (Foggia) il 22 ottobre 1921, iscritto nelle liste di leva del comune di Livorno, ecc.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (617) Bollettino ufficiale 1956, disp 16, pag. 1678. — Treu Marino di Pierantonio, da Moggio Udinese (Udine), classe 1915, caporale alpino, 8° alpini, battaglione « Gemona ». La paternità e la classe di leva vengono così rettificati: di Pietro Antonio, classe 1920.

(3501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 17 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,88	624,93	624,87	624,85	—	624,90	624,87	—	—
$ Can.	655,55	655,50	655 —	655,50	654,70	—	655,60	655,50	—	—
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,82	145,825	145,81	—	145,81	145,80	—	—
Kr. D.	90,27	90,22	90,25	90,245	90,25	—	90,25	90,24	—	—
Kr. N.	87,65	87,64	87,65	87,63	87,65	—	87,61	87,70	—	—
Kr. Sv.	121,23	121,20	121,22	121,20	121,25	—	121,19	121,27	—	—
Fol.	164,45	164,44	164,47	164,38	164,45	—	164,45	164,52	—	—
Fr. B.	12,462	12,46	12,465	12,46125	12,455	—	12,46125	12,50	—	—
Fr. Fr.	178,05	177,98	178,025	177,99	178 —	—	177,99	178 —	—	—
Fr. Sv. acc.	143,275	143,26	142,30	143,25	143,27	—	143,24	143,22	—	—
Lst.	1751 —	1750,75	1751 —	1751,125	1751 —	—	1750,625	1752 —	—	—
Din. occ.	149,45	149,44	149,50	149,43	149,44	—	149,41	149,27	—	—
Scell. Aust.	24,15	24,14	24,15	24,15	24,15	—	24,1475	24,15	—	—

Media dei titoli del 17 giugno 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	66,80
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	90,65
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,625
Id. 5 % 1936	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	655,55
1 Franco svizzero lib.	145,817
1 Corona danese	90,247
1 Corona norvegese	87,62
1 Corona svedese	121,195
1 Fiorino olandese	164,415
1 Franco belga	12,461
100 Franchi francesi	177,99
1 Franco svizzero acc.	143,245
1 Lira sterlina	1750,875
1 Marco germanico	149,42
1 Scellino austriaco	24,149

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso di rettifica

Il comunicato n. 3348 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1° giugno 1957, parte prima, pag. 2077, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di alcune zone di terreno già espropriate per la costruzione dell'aeroporto di Peretola è rettificato limitatamente alla indicazione degli immobili sclassificati. Tra i detti immobili oltre a quelli già specificati nel suddetto avviso sono compresi anche quelli siti nel comune di Firenze, distinti in catasto alla pag. 1651, foglio n. 17, mappale principale *B* per la superficie complessiva di ettari 47.52.40.

(3622)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Giovanni Luigi Soro fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari);

2) il sig. Giorgio Bitti fu Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torpè (Nuoro);

3) il sig. Antonio Marteddu di Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orani (Nuoro);

4) il sig. Albino Collu fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimomannu (Cagliari);

5) il sig. Paolo Asara fu Gavino Agostino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari);

6) il sig. Giuseppino Murgia fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari);

7) il sig. Paolo Deiana fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro);

8) il sig. Efisio Deiana fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari);

9) il sig. Salvatore Orrù fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro);

10) il sig. Giovanni Maria Diana fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samugheo (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(3525)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria del comune di Rovereto dall'elenco delle sedi vacanti delle segreterie comunali della classe terza, di cui al concorso bandito con decreto Ministeriale 31 marzo 1956.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 17300 in data 31 marzo 1956, con il quale è stato indetto il concorso cumulativo per titoli per il conferimento dei posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe terza;

Considerato che fra le segreterie comunali messe a concorso è compresa quella di Rovereto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1957, concernente l'assegnazione al comune di Rovereto di un segretario generale di seconda classe;

Considerato che, a norma dell'art. 10 della legge 9 agosto 1954, n. 748, deve essere bandito per detta sede apposito singolo concorso;

Decreta:

La segreteria comunale di Rovereto è stralciata dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza per le quali è stato bandito il concorso cumulativo citato nelle premesse.

Roma, addì 10 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(3741)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso concernente la graduatoria di merito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova.

E' stato pubblicato nell'allegato al Foglio d'ordini ministeriale n. 45 del 24 maggio 1957 il decreto Ministeriale 18 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1957, registro n. 15, foglio n. 4, riguardante la graduatoria di merito ed il vincitore del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geofisica e meteorologia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova.

(3703)

PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella prima sezione orientale di Leonforte.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visti i propri decreti n. 1030/3 San., in data 15 aprile 1954, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto della prima sezione orientale di Leonforte, vacante nella Provincia al 30 novembre 1953 e n. 20712/3 San., in data 8 agosto 1955, col quale si è prorogato al 30 novembre 1955 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 22557/3 del 12 ottobre 1956 e ritenuto che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle relative leggi in vigore;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le loro modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Fantauzzo dott. Lorenzo . . . punti 55,80 su 100
2. Longo dott. Antonino . . . » 50,34 »
3. Angilello dott. Cataldo . . . » 49,65 »
4. Leonforte dott. Francesco . . . » 47 — »
5. Torre dott. Stefano . . . » 44,63 »
6. Liberti dott. Alfonso . . . » 43,28 »
7. Mancuso dott. Giuseppe . . . » 41 — »

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Enna, addì 3 giugno 1957

Il prefetto: SGANGA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto della prima sezione orientale di Leonforte, indetto con decreto n. 1030/3 San., in data 15 aprile 1954, modificato con decreto n. 20712/3 San., in data 8 agosto 1955;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche;

Decreta:

Il dott. Fantauzzo Lorenzo è dichiarato vincitore della condotta medica della prima sezione orientale di Leonforte.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Enna, addì 3 giugno 1957

Il prefetto: SGANGA

(3639)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 7020/3ª-San. del 3 aprile 1956, con il quale fu indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario alle dipendenze dei comuni di Matera e Miglionico, vacanti al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 30417 del 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1956;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Vinciguerra dott. Michele . . punti 140,8365 su 200
2. Grieco dott. Giuseppe . . » 133,2000 »
3. Padova dott. Michele . . » 124,9245 »
4. Taddonio dott. Tommaso . . » 119,4755 »
5. Onorati dott. Emilio . . » 110,8450 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 1° giugno 1957

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 18023/3ª San. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario alle dipendenze dei comuni di Matera e Miglionico vacanti al 30 novembre 1955;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 36, 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti vincitori del concorso descritto in premessa sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ognuno indicati:

Vinciguerra dott. Michele: Matera;
Grieco dott. Giuseppe: Miglionico.

I predetti sanitari vengono nominati per un biennio di esperimento, al termine del quale sarà provveduto alla nomina definitiva o alla dimissione.

Gli stessi dovranno assumere servizio il 1° luglio 1957, con espressa avvertenza che, nel caso di mancata assunzione entro tale termine, senza giustificato motivo, saranno dichiarati rinunziatari.

Gli ufficiali sanitari sopraindicati dovranno prestare la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 1° giugno 1957

Il prefetto: TEDESCO

(3586)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per dieci posti di medico condotto, bandito da questa Prefettura, con decreto in data 5 marzo 1956, n. 8490 Div. san.;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per dieci posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1955, bandito da questa Prefettura con decreto del 5 marzo 1956, n. 8490 Sanità:

1. Lentinu Mario punti 55,990 su 100
2. Passino Antonio . . » 55,976 »
3. Fois Angelo . » 55,736 »
4. Leoni Nicolò . . . . » 52,999 »
5. Satta Francesco » 52,722 »
6. Cocco Francesco . . » 51,972 »
7. Congiu Giuseppe . » 51,771 »
8. Spano Martino Andrea . » 51,272 »
9. Delogu Antonio Fausto » 50,808 »
10. Mantoan Fernando . . » 49,863 »
11. Pittalis Marco . . » 49,500 »
12. Filigheddu Pasquale . . . » 49,454 »
13. Sanna Severino . . » 49,358 »
14. Fancellu Leonida . . . » 49,156 »
15. Meloni Vittorio . . . . . » 49,040 »
16. Del Prete Piero . . . . . » 48,926 »
17. Pirisi Giuliano . . . . . » 48,890 »
18. Saturno Maria Lucia . . . . » 48,454 »
19. Mele Mario . . . . » 48,445 »
20. Pirastru Salvatore . . . . » 48,374 »
21. Satta Luigi . . . . » 48,245 »

22. Goddi Giovanni Antonio . . . punti 47,690 su 100
23. Falchi Quirico . . . . » 47,586 »
24. Masia Cesare . . . . . . » 47,272 »
25. Sabino Mario . . . . . » 47,259 »
26. Muzzu Giovanni . . . . . . » 47,045 »
27. Franco Francesco . . . . . » 47,000 »
28. Delogu Antonio . » 46,999 »
29. Pirisino Giuseppe . . . . . » 46,899 »
30. Sanna Comita . . . . . » 46,876 »
31. Satta Giommaria . . . . . » 46,672 »
32. Balata Antonio . . . . . . » 46,486 »
33. Sini Antonio . . . . . . » 46,290 »
34. Testoni Antonio . . . . . » 46,190 »
35. Sechi Antonio . . . . . . » 46,068 »
36. Pilia Franco . . . . . » 46,054 »
37. Perra Francesco . . . . . » 46,022 »
38. Busonera Fortunato . . . . » 45,967 »
39. Chessa Antonio . . . . . » 45,767 »
40. Merella Flavio . . . . . . » 45,304 »
41. Cocco Ezio . . . . . . » 45,227 »
42. Faa Angelo . . . . . . » 45,054 »
43. Loddoni Renzo . . . . . . » 44,895 »
44. Medde Giovanni . . . . . » 44,654 »
45. Budroni Pietro Vincenzo . . . . » 44,500 »
46. Satta Gino . . . » 44,168 »
47. Chesseddu Giovanni Antonio . . . » 44,068 »
48. Pili Antonio . . . . . . » 43,922 »
49. Terzitta Jana . . . . . . » 43,500 »
50. Zara Antonio . . . . . . » 43,335 »
51. Canetto Domenico . . . . . » 42,899 »
52. Biddau Arnaldo . . . . . . » 42,575 »
53. Ruggiero Raffaele . . . . . » 42,272 »
54. Moro Antonio . . . . . . » 42,054 »
55. Casula Rinaldo . . . . . . » 42,000 »
56. Salis Lucio . . . . . . » 41,409 »
57. Ena Salvatore . . . . . » 41,367 »
58. Fancellu Salvatore . . . . . » 41,136 »
59. Cossu Giovanni Antonio . . . . » 40,714 »
60. Arru Luigi . . . » 40,363 »
61. Unali Giuseppe Michele . . . » 39,463 »
62. Duce Corrado . . . . » 39,340 »
63. ~~Madeddu~~ Andrea . . . . » 39,045 »
64. Galasso Giovanni » 38,000 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 24 aprile 1957

Il prefetto: ABBATE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 16629, in data 24 aprile 1957, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1955;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè la circolare n. 18 del 28 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità relativa alla applicazione delle norme predette nei concorsi per sanitari condotti;

Ritenuto che nel concorso di cui trattasi le norme sopracitate trovano applicazione soltanto per i comuni di Sassari e di Tempio Pausania per i quali le piante organiche del personale sanitario prevedono una pluralità di condotte mediche;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi prescelte e constatato che fra gli stessi candidati i dottori Cocco Francesco, 6° in graduatoria, e Zara Antonio, 50° in graduatoria, rivestono la qualifica di « invalido di guerra » e pertanto possono beneficiare dei provvedimenti di cui alle predette disposizioni legislative, dato che hanno conseguito la prescritta idoneità negli esami del concorso in questione;

Ritenuto che il dott. Cocco Francesco ha limitato la sua designazione a sole tre sedi delle cinque sedi poste a concorso per il comune di Sassari, mentre di tali cinque sedi solo una deve essere riservata agli invalidi di guerra, e che quattro sedi sono state designate e debbono essere assegnate a quattro candidati che precedono il Cocco in graduatoria; che pertanto non può farsi luogo ad alcuna assegnazione di sede a favore del dott. Cocco predetto, essendo comprese le tre sedi da lui designate fra le prime quattro disponibili ed assegnate;

Ritenuto che per quanto riguarda il secondo invalido dottor Zara Antonio e per le ragioni anzidette, può farsi luogo all'assegnazione a suo favore della quinta sede del comune di Sassari tra quelle da lui prescelte, e cioè quella della frazione Stintino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio dereto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Lentinu dott. Mario: Sassari (San Giovanni);
2) Passino dott. Antonio: Sassari (8ª condotta, zona Concie);
3) Leoni dott. Nicolò: Sassari (Bancali);
4) Satta dott. Francesco: Sassari (Canaglia);
5) Congiu dott. Giuseppe. Siligo;
6) Spano dott. Martino Andrea: Tempio (2ª condotta);
7) Delogu dott. Antonio Fausto: Ozieri (1ª condotta);
8) Mantoan dott. Fernando Aggius (4ª condotta Badesi);
9) Pittalis dott. Marco: Bortigiadas;
10) Zara dott. Antonio: Sassari (Stintino).

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 23 maggio 1957

Il prefetto: ABBATE

(3589)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 56312 in data 15 gennaio 1956, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 35512 in data 24 agosto 1956, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1955:

1. Rineri Matteo . . punti 56,900 su 100
2. Basiglio Bartolomeo . . . . » 55,012 »
3. Fenoglio Carlo . . . . . » 54,568 »
4. Gallo Rodolfo . . . . . » 54,437 »
5. Comino Carlo . . . . . » 54,162 »
6. Beilis Bartolomeo . . . . . » 53,881 »
7. Atzeni Giovanni . . . . . » 53,756 »
8. Crosetto Giovanni . . . . . » 53,518 »
9. Borello Stefano . . . . . » 53,150 »
10. Peirone Lorenzino . . . . . » 53,050 »
11. Sandri Giuseppe . . . . . » 52,931 »
12. Olivero Fernando . . . . . » 52,650 »
13. Bergui Ugo . . . . . » 52,643 »
14. Serra Pier Felice . . . . . » 52,643 »
15. Guerrini Pompeo . . . . . » 52,068 »
16. Cianelli Quinzio . . . . . » 51,793 »
17. Bonfante Francesco . . . . . » 51,781 »
18. Patroncini Franco . . . . » 51,268 »
19. Ferraris Battista . . . » 51,243 »
20. Dadone Angelo . . . . . » 51,125 »
21. Masera Pietro . . . . » 51,081 »
22. Corio Italo . . . . . » 51,043 »
23. Visconti Giovanni . . . . » 50,981 »
24. Mellano Giuseppe . . . . » 50,606 »
25. Lazzari Geminiano . . . . » 50,443 »

N.	Nominativo	Punti su 100
26.	Palliola Ennio	50,343
27.	Mantica Eligio	50,337
28.	Peirano Dario	50,181
29.	Udo Mario	50,106
30.	Stoppani Bruno	49,912
31.	Cabella Stelio	49,706
32.	Giordano Michele	49,631
33.	Ternelli Franco	49,456
34.	Manzotti Manfredo	49,437
35.	Bagnasco Giacomo	49,268
36.	Varvelli Mario	49,262
37.	Schivi Celi Coriolano	49,243
38.	Boragine Ugo	48,925
39.	Facelli Alberto	48,875
40.	Gervino Giuseppe	48,818
41.	Coda Franco	48,737
42.	Genta Giovanni	48,637
43.	Bagnasco Cesare	48,512
44.	Chiarini Francesco	48,475
45.	Polenghi Demetrio	48,450
46.	Guarda Franco	48,437
47.	Visini Francesco	48,143
48.	Cabutti Sergio	48,112
49.	Speranza Fernando	47,943
50.	Imarisio Remo	47,737
51.	Sobrero Luigi	47,450
52.	Baima Antonio	47,318
53.	Mazzera Faustino	47,312
54.	Pautasso Nicola	47,250
55.	Giamporcaro Sergio	47,243
56.	Calloni Carlo	46,993
57.	Bonini Pietro	46,956
58.	Varacca Walter	46 950
59.	Monti Vittorio	46,887
60.	Craveri Eugenio	46,875
61.	Ramella Giov Battista	46,875
62.	Rossi Luigi	46,812
63.	De Stefanis Romolo	46,781
64.	Artina Angelo	46,750
65.	Berra Luigino	46,712
66	Quaglia Francesco	46,693
67	Sansoè Domenico	46,662
68	Rossi Gioacchino	46,656
69.	Zeneroli Elio	46,393
70.	Segalini Enrico	46,375
71	Porcari Leopoldo	46,312
72.	Giolito Giuseppe	46,143
73.	Pellegrini Luciano	45,981
74.	Rossi Amilcare	45,981
75.	Fumagalli Luigi	45,937
76.	Zambelli Franco	45,887
77	Peggiani Reneo	45 806
78	Cattaneo Italo	45,793
79	Gallegati Pietro	45,750
80	Longhi Mosè	45 —
81.	Manassero Guido	44,900
82	Consolini Nardueo	44,756
83.	Garesio Giacomo	44,687
84.	Peila Giuseppe	44,618
85.	Michi Valentino	44,587
86.	Banchini Giuseppe	44,562
87.	Lupi Gianpietro	44,493
88.	Recalcati Massimiliano	44,425
89.	Sperindè Armando	44,306
90.	Valcarenghi Guido	44,112
91.	Federico Domenico	44,093
92.	Sado Matteo	44,093
93.	Chiavassa Ambrogio	44 —
94.	Brosio Giuseppe	44 —
95.	Faini Franco	43,993
96.	Rook Alberto	43,718
97.	Cavallero Giuseppe	43,618
98.	Signorelli Silvio	43,531
99.	Bigliani Luciano	43,062
100.	Cerri Eugenio	43 —
101.	Emdin Ruben	43 —
102.	Vallero Aldo	43 —
103.	Gatti Giorgio	43 —
104.	Boni Gianantonio	42,762
105.	Mattavelli Francesco	42,593
106.	Rosaschino Filippo	42,456
107.	Rozzi Luciano	42,368
108.	Mussini Renato	42,281
109.	Appiano Felice	42,125
110.	Varani Alberto	42,093
111.	Cassinelli Felice	42,093
112.	Gelmetti Natalino	42,043
113.	Micagni Giovanni	42 —
114.	Arnaudo Mario	41,912
115.	Matteucci Giuseppe	41,750
116.	Avedano Evasio	41,593
117.	Osmetti Emilio	41,500
118.	Cattaneo Angelo	41,443
119.	Massaglia Emilio	40,762
120.	Tornatore Antonio	40,093
121.	Beccuti Pietro	40.093
122.	Gavotti Emilio	40 —
123.	Lanzetti Marco	40 —
124.	Martinetto Camillo	40 —
125.	Pellegrini Natale	40 —
126.	Prati Arnaldo	40 —
127.	Beccarsi Enrico	39.843
128.	Gruarin Renato Paolo	39.500
129.	Marondoli Gian Angelo	37.843
130.	Brezzi Giuseppe	37.587
131.	Dotta Utillio	37.350
132.	Braga Giuseppe	36.500
133.	Mori Luigi	35 —
134.	Colonna Elio	35 —

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 5 giugno 1957

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 26194, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1955;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1955, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Rineri dott. Matteo: condotta consorziale di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo-Montemale-Cartignano;

2) Basiglio dott. Bartolomeo: condotta consorziale di Morozzo-Margarita;

3) Fenoglio dott. Carlo: condotta consorziale di Vernante-Robilante-Limone Piemonte;

4) Gallo dott. Rodolfo: condotta consorziale di Sampejre-Frassino-Casteldelfino-Bellino-Pontechianale;

5) Comino dott. Carlo: condotta consorziale di Magliano Alfieri-Castellinaldo;

6) Atzeni dott. Giovanni: condotta consorziale di Ormea-Caprauna.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati.

Cuneo, addì 5 giugno 1957

Il prefetto: LA SELVA

(3638)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 22709 San-vet., in data 8 luglio 1956, con il quale veniva indetto il 18° concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 12464 San-vet., in data 8 marzo 1957, con il quale, venivano ammessi al predetto concorso cinquantuno aspiranti;

Esaminati i relativi verbali della Commissione giudicatrice, costituita con decreto prefettizio n. 45650 San-vet., in data 5 novembre 1956;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei, formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento, per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al 18° concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Figorilli Leonello . . . punti 64,641
2. Aisa Elio . » 62,710
3. Giglietti Alberto » 62,395
4. Marinangeli Carlo . . . » 61,956
5. Pieracci Pierino . » 61,203
6. Menconi Ruggero . » 60,175
7. Cristalli Ilario . . » 59,324
8. Valigi Augusto . » 59,023
9. Bibi Bernardino . . . » 58,437
10. Gadani Giovanni . » 58,184
11. Bellachioma Franco . » 57,840
12. Leoni Lelio . » 57,628
13. Pacifici Lodovico . . . . » 56,991
14. Orsini Federici Cesare . . . » 56,545
15. Zampetti Umberto . » 55,945
16. Trona Umberto . . . . . » 55,656
17. Biagini Guerriero . . . . . » 55,437
18. Ricca Mario . . . . . » 55,290
19. Cantoni Giuseppe . . . . . » 55,289
20. Renieri Giuseppe . . . . . » 54,778
21. Paolotti C. Alberto . . . . . » 54,743
22. Barili Donato . . . . . » 54,658
23. De Luca Luigi . . . . . » 54,155
24. Bani Vincenzo . . . . . » 53,735
25. Mariottini Vincenzo . . . . . » 53,495
26. Giubilei Mario . . . . » 52,905
27. Paci Innocenti Ildebrando . . . » 51,654
28. Pieramati Mario . . . . » 51,116
29. Beccari Alfredo . . . . . . » 49,734
30. Brufani Giustino . . . . . » 48,645
31. Filippucci Antonio . . . . . » 48,407
32. Sanchini Alessandro . . . . . » 47,000
33. Lorvik Sergio . . . . . punti 43,500
34. Giovannelli Alberto . . . » 41,995
35. Settimi Augusto . . . » 41,166
36. Matteucci Ugo . . . . . » 40,961
37. Polisca Umberto . . . . . » 40,000
38. Franciosini Francesco . . . » 36,516

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 6 maggio 1957

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n. 12464 Div. san.-vet. in data 6 maggio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei veterinari dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice a posti vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Esaminate le domande prodotte dai candidati e tenute presenti le dichiarazioni da loro rese in merito alla preferenza delle sedi;

Visto l'art. 55 del regolamento, per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari sottoindicati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicati:

Figorilli dott. Lionello: Magione;
Aisa dott. Elio: Cannara;
Giglietti dott. Alberto: Massa Martana.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 4 giugno 1957

Il prefetto: DI GIOVANNI

(3587)

PREFETTURA DI CASERTA

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* in data 28 maggio 1957, n. 134, alla pag. 2029, nel comunicato concernente: « Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta », all'ottavo ed all'ultimo rigo al posto di: « dott. Bertona Domenico » e « dott. Bertone Domenico » leggasi: « dott. Bertone Pasquale ».

(3704)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.